Esclusione da IVA per i lavori nei porti – Risposta Agenzia Entrate n.501/E/2020

29 Ottobre 2020

Le prestazioni rese dai subappaltatori ad una società consortile costituita a valle di un'ATI, riferite ad interventi complessi volti al funzionamento, manutenzione ed ammodernamento di un porto sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella **Risposta n.501 del 27 ottobre 2020**, avente ad oggetto il regime di esclusione da IVA per le prestazioni di servizi eseguite nell'ambito dei porti ai sensi dell'art.9, co.1, n. 6), del D.P.R. 633/1972 (cd. *Decreto IVA*).

Come noto, questa disposizione riconosce il regime di non imponibilità ad IVA ai "*servizi prestati nei porti (…)* ***che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti*** *ovvero il* ***movimento di beni o mezzi di trasporto*** *(…)*".

Al riguardo, nella Risposta n.501/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ricorda che la disciplina di favore viene riconosciuta in presenza di due condizioni:

- le prestazioni devono essere svolte nell'ambito del porto;
- le prestazioni devono riflettere direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.

Con riferimento ad entrambe le condizioni, l'Amministrazione finanziaria richiama due norme di interpretazione autentica, ovvero[1]:

- l'art.13, del DL n. 90/1990[2] ai sensi del quale tra i servizi prestati nei porti si intendono compresi anche *"quelli di* ***rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti****, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente (…)*".
- l'art.1, co. 992, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ai sensi della quale " (…) *la* ***realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti*** *ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali* ***attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi***".

Al riguardo, la Risposta n.501/E/2020 specifica ulteriormente che l'**esclusione** da **IVA** opera solo per le **prestazioni** che si **riferiscono in modo diretto** ad interventi di **manutenzione portuale nel suo complesso**, **ancorché** queste siano **rese da soggetti diversi** *(cfr.* anche le R.M. 118/E e 226/E/2008).

Con riferimento al **caso di specie**, quindi, nella **Risposta 501/E/2020** viene chiarito che, ai fini dell'**applicabilità** dell'**esclusione** da **IVA**, le **prestazioni oggetto** dei **diversi contratti** conclusi tra le **imprese** che **eseguono** gli **interventi devono rientrare nell'ambito applicativo** del citato **art.9**, co.1, n. 6, del ***Decreto IVA***.

Una volta soddisfatta tale condizione, viene **confermata** la **non applicazione dell'IVA** per

le **prestazioni di servizi** volte a **garantire la funzionalità** degli **impianti portuali**, eseguite da una **pluralità di fornitori** nei **confronti della società consortile** costituita a valle di un'ATI, nell'ambito di un appalto pubblico nel quale il committente è l'Autorità portuale.

---

[1] In senso analogo cfr. *ANCE "Ampliamento di edifici in aree portuali, il parere dell'ADE sulla non imponibilità ad IVA" – ID N. 39161 del 26 marzo 2020*.

[2] Convertito, con modificazioni, nella legge n. 65/1990.

Risposta n.501 del 27 ottobre 2020